REGOLAMENTO (CE) N. 508/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹), in particolare l'articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione (²) anteriormente al 10 luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono al comitato di esperti i risultati dei controlli del tenore d'acqua nelle carni di pollame fissato in tale regolamento.
- (2) A fini di armonizzazione è auspicabile che i laboratori nazionali di riferimento usino tutti gli stessi moduli e gli stessi indirizzi per la trasmissione dai dati al comitato di esperti.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 543/2008.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 543/2008 è modificato come segue:

a) all'articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Anteriormente al 1º luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 avvalendosi dei moduli figuranti nell'allegato XII bis del presente regolamento. I risultati sono presentati al comitato di gestione per esame secondo la procedura prevista dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.»;

b) è inserito l'allegato XII bis il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²) GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.

ALLEGATO

«ALLEGATO XII bis

Moduli di cui all'articolo 18, paragrafo 1

Dati di controllo per le carcasse di pollo intere dal 1º.1.2..... al 31.12.2.....

Nome dello Stato membro

N. di identificazione del campione	N. di identificazione del produttore	Metodo di raffreddamento	Acqua di sgocciola- mento (*) Allegato VI (***)	Limite acqua di sgocciolamento (*) Allegato VI	Peso (*) Allegato VII [g] (**)	Tenore d'acqua (*) Allegato VII (W _A) [g]	Tenore di pro- teine (*) Allegato VII (RP _A) [g]	Valore limite per l'acqua (*) Allegato VII (Wg) [g]	Supera- mento limite X	Azione

Da inviare a: AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu

^(*) Allegati del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione (**) Peso: peso medio di 7 carcasse [g] (***) Acqua di sgocciolamento: perdita media d'acqua in percentuale su 20 carcasse

Dati di controllo per le parti di pollame dal 1º.1.2..... al 31.12.2.....

Nome dello Stato membro

N. di identificazione del campione	Specie (*) Tipo di taglio	N. di identificazione del produttore	Metodo di raffredda- mento (**)	Tenore d'acqua (W _A) %	Tenore di proteine (RP _A) %	Rapporto acqua/pro- teine	Limite fissato del re- golamento	Superamento limite X	Azione

^(*) T = Tacchino, C = Pollo

Da inviare a: AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu»

^(**) A = Raffreddamento a aria, AS = Raffreddamento per aspersione e ventilazione, IM = Raffreddamento per immersione